



## Condizioni particolari per DKV BOX EUROPE

Le condizioni particolari per il DKV BOX EUROPE regolano l'ordine e l'utilizzo da parte dei clienti di servizi di riscossione di pedaggi offerti da DKV.

**Traduzione non vincolante!**  
L'unica versione vincolante è quella in lingua tedesca.

### PARTE A – NORME GENERALI

1. **Oggetto del contratto e conclusione del presente rapporto**
2. **Validità delle condizioni dei fornitori**
3. **Contratti singoli concernenti servizi/prestazioni di pedaggio 3.1 Condizioni generali**
4. **Supporto in fase di allestimento / attuazione pedaggio CO2**
5. **Obbligo di informazione da parte del cliente, rettifica degli errori**
6. **Condizioni di utilizzo per le OBU 6.1 Installazione e montaggio**
7. **DKV BOX EUROPE**
8. **Mancato funzionamento dei sistemi**
9. **Pagamento, fatturazione e reclami 9.1 Corrispettivo per costo di gestione centrale DKV BOX EUROPE, corrispettivo per servizio accessorio al pedaggio**
10. **Reclami**
11. **Responsabilità del cliente 11.1 Responsabilità generale**
12. **Protezione dei dati 12.1 Disposizioni generali**

### PARTE B – NORME SPECIALI PER SINGOLE AREE DI PEDAGGIO

14. **Norme speciali per l'area di pedaggio Austria 14.1 Dichiarazione del veicolo**
15. **Norme speciali per l'area di pedaggio Francia 15.1 Concessione di sconti**
16. **Norme speciali per l'area di pedaggio Spagna**
17. **Norme speciali per l'area di pedaggio Italia**
18. **Norme particolari per la Bulgaria 18.1 Utilizzo del pass di percorso in caso di malfunzionamento dell'OBU**
19. **Norme particolari per l'Ungheria 19.1 Chiarimento relativo ai parametri obbligatori e rilevanti per la registrazione**
20. **Norme particolari per il settore di pedaggio Svizzera 20.1 Chiarimento relativo ai parametri obbligatori e rilevanti per la registrazione**
21. **Norme particolari per i ponti scandinavi 21.1 Norme particolari per l'installazione e l'uso dell'OBU**
22. **Norme particolari per la Slovacchia 22.1 Registrazione del veicolo**
23. **Norme particolari per la Polonia 23.1 Norme particolari per l'installazione e l'utilizzo dell'OBU**
24. **Norme speciali per l'area di pedaggio Slovenia 24.1 Registrazione**



## PARTE A – NORME GENERALI

### 1. Oggetto del contratto e conclusione del presente rapporto

Le presenti Condizioni particolari (di seguito “**Condizioni**”) consentono al cliente di ordinare e utilizzare determinati servizi di riscossione di pedaggi di DKV EURO SERVICE GmbH + Co. KG (di seguito “**DKV**”). Per la fornitura di servizi di riscossione di pedaggi oggetto delle presenti Condizioni, DKV intrattiene rapporti contrattuali con fornitori di servizi di pedaggio che consentono al cliente di avere accesso, direttamente o tramite DKV, alle reti stradali a pedaggio (di seguito “**fornitori**”), ad esempio esattori dei pedaggi nazionali o fornitori di EETS.

Le presenti condizioni si applicano a DKV BOX EUROPE. DKV BOX EUROPE è un dispositivo interoperabile per il rilevamento e la fatturazione automatici del pedaggio (di seguito: “**OBU**”). Può essere un dispositivo nuovo o ricondizionato. In linea con il principio di sostenibilità, le OBU restituite possono essere ricondizionate e riconsegnate ai clienti. Queste OBU, dotate di tutte le funzionalità, potrebbero quindi presentare minime tracce di utilizzo dovute a un impiego ordinario.

Le presenti Condizioni si considerano concluse con la firma o un'altra presentazione (in particolare tramite i mezzi elettronici previsti da DKV) del cliente e la relativa accettazione di DKV. L'accettazione di DKV avviene in modo esplicito o mediante la conferma d'ordine al primo ordine singolo effettuato nell'ambito del presente contratto.

Le presenti Condizioni costituiscono una condizione particolare ai sensi delle Condizioni generali di contratto DKV (di seguito “**CGC DKV**”). Le presenti Condizioni hanno priorità sulle CGC DKV ove divergano da esse o le integrino. Per il resto, le CGC DKV rimangono inalterate.

Le tariffe di pedaggio e le condizioni dei fornitori non sono parte integrante delle presenti Condizioni. Il cliente è tenuto, prima dell'utilizzo delle strade a pedaggio, a procurarsi le dovute conoscenze sulle tariffe di pedaggio e sulle relative condizioni.

### 2. Validità delle condizioni dei fornitori

Per singoli servizi di pedaggio e OBU può essere necessario che il cliente accetti, in aggiunta a quelle di DKV, condizioni generali di contratto del fornitore. I prerequisiti, le modalità di integrazione e l'ambito di applicazione delle condizioni generali di contratto del fornitore sono regolati specificamente per le OBU.

### 3. Contratti singoli concernenti servizi/prestazioni di pedaggio

#### 3.1 Condizioni generali

Per la fruizione concreta di un servizio derivante dalle Condizioni è necessario che il cliente ordini una OBU e che DKV accetti l'ordine (contratto singolo). A tale scopo, DKV mette a disposizione moduli cartacei o modalità di ordine online.

L'ordine singolo avviene - se non diversamente previsto da DKV - per un veicolo o uno o più aree di pedaggio. DKV offre al cliente per la registrazione un'area di pedaggio contenente una o più aree per le quali un esattore o un gruppo di esattori dei pedaggi riscuotono comunemente i pedaggi.

#### 3.2 Stipulazione del contratto per tratte a scorrimento libero

Una “tratta a scorrimento libero” è una sezione di una strada a pedaggio formata da una o più corsie (senza caselli) sulla quale i veicoli non si devono fermare né rallentare per il rilevamento del pedaggio. Su tale tratto di strada sono presenti infrastrutture quali portali con telecamera e sensori (di seguito denominati: “portale con telecamera”). Quando i clienti passano sotto l'infrastruttura, l'OBU rileva l'utilizzo soggetto a pedaggio (di seguito: “rilevamento pedaggio tramite OBU”).

Di conseguenza il cliente è tenuto a pagare i pedaggi/le commissioni di pedaggio dovuti per l'utilizzo della tratta a scorrimento libero conformemente al punto 8. Questo vale anche se il logo DKV non è presente sull'infrastruttura o davanti al sistema situato sulla tratta a scorrimento libero, ad esempio un portale con telecamera, o se DKV non viene in altro modo segnalata al cliente prima che passi sotto l'infrastruttura presente su una tratta a scorrimento libero. Inoltre, ciò vale anche in caso di rilevamento successivo ai sensi del punto 3.3, ossia in caso di errato e/o mancato rilevamento del pedaggio da parte dell'OBU.

Nei casi in cui il diritto di utilizzo della strada per le tratte a scorrimento libero sia o possa essere concesso al cliente solo dal fornitore responsabile (“fornitura di terzi”), il cliente assicura che stipulerà o che ha stipulato un corrispondente contratto con i fornitori in merito al diritto di utilizzo della strada. Il cliente garantisce la corrispondente stipulazione del contratto con il fornitore. DKV acquisirà dal fornitore a titolo oneroso i crediti da questo vantati verso il cliente e li fatturerà al cliente in conformità al punto 8.



### 3.3 Rilevamento differito di utilizzi di strade a pedaggio (elenco rilevamenti differiti)

Per “rilevamento differito” si intende il rilevamento successivo in base a un confronto con l’elenco degli utilizzi di tratte a pedaggio in caso di errato e/o mancato rilevamento da parte dell’OBU, anche sulle tratte a scorrimento libero.

In caso di errato e/o mancato rilevamento del pedaggio tramite OBU, il rilevamento differito dell’utilizzo di strade a pedaggio può avvenire anche se non si dispone di una corrispondente legittimazione del cliente, né tramite OBU né tramite altri elementi di legittimazione (“ELEG”).

Il Cliente incarica espressamente DKV di effettuare il rilevamento differito degli utilizzi di tratte a pedaggio effettuati con i propri veicoli nell’ambito della cosiddetta procedura di rilevamento differito (definita più avanti).

A tal fine, il cliente autorizza DKV a trasmettere al fornitore un file contenente i dati del cliente necessari per il rilevamento differito (“elenco per rilevamento differito”). L’elenco per rilevamento differito contiene tutti i dati necessari per la determinazione del prezzo, compresa la determinazione degli sconti in relazione al calcolo dei pedaggi/delle commissioni di pedaggio. In particolare possono essere inclusi:

- codice del paese di immatricolazione (norma ISO 3166-1 digitale);
- targa del veicolo;
- numero dell’OBU;
- data di scadenza dell’OBU;
- peso totale ammesso del veicolo;
- classe di emissione del veicolo;
- emissioni di CO2 del veicolo e
- motorizzazione del veicolo.

Altri dati non personali possono essere aggiunti all’elenco dei dati inviati al provider.

Il rilevamento differito mediante tale elenco viene eseguito come di seguito descritto (“procedura di rilevamento differito”):

- Il fornitore salva i dati dell’elenco per il rilevamento differito sui sistemi IT necessari per l’esercizio delle tratte a pedaggio (di seguito anche: “tratte a pedaggio”), comprese le tratte a scorrimento libero;
- Se un cliente passa attraverso l’infrastruttura, ad esempio il portale con telecamera, di una tratta a pedaggio (comprese le tratte a scorrimento libero), vengono scattate immagini e video del numero di targa del veicolo;
- La targa viene letta automaticamente mediante riconoscimento OCR;
- Per i veicoli per i quali non è stato possibile registrare alcuna OBU come ELEG al momento del passaggio su una tratta a pedaggio (compreso il passaggio sotto un’infrastruttura, ad esempio un portale con telecamera nel caso di tratte a scorrimento libero), il fornitore confronta il numero di targa rilevato per il veicolo con i dati presenti sull’elenco per il rilevamento differito.
  - o Se il confronto è valido, viene generato un rilevamento differito per l’OBU del cliente interessato conformemente alla procedura stabilita nel contratto stipulato tra il fornitore e DKV.
  - o Se il confronto non dà esito, il fornitore può consultare i dati del cliente nel registro centrale dei veicoli e inviare al cliente a mezzo posta una fattura per il pedaggio.
- In caso di rilevamento differito del pedaggio francese, il cliente viene informato via e-mail.

Se il cliente non ha indicato la targa o ha indicato a DKV una targa errata, non si ha alcun rilevamento differito tramite elenco per il rilevamento differito.

### 4. Supporto in fase di allestimento / attuazione pedaggio CO2

Fatto salvo un incarico specifico conferito con ordine individuale, DKV assiste i propri clienti con una prestazione (aggiuntiva) specifica durante l’allestimento/attuazione dei nuovi requisiti previsti nell’ambito del pedaggio basato sulle emissioni di CO2, in



particolare per l'autodichiarazione di veicoli soggetti a pedaggio in riferimento alle classi di emissioni di CO<sub>2</sub> in funzione delle disposizioni di legge di volta in volta vigenti (es. in Germania la Bundesfernstraßenmautgesetz – BFStrMG).<sup>1</sup>

A tal fine, DKV raccoglie e processa i dati messi a disposizione dal cliente per fornire la suddetta prestazione (supplementare) "Autodichiarazione corrispondente, l'autodichiarazione per conto del cliente. La responsabilità dell'accuratezza e completezza dei dati e delle informazioni dell'autodichiarazione è del cliente stesso; il cliente è tenuto a fornire accuratamente tutti i dati rilevanti per il pedaggio.

DKV non è responsabile e non risponde della presenza di errori nell'autodichiarazione riconducibili a informazioni errate e/o imprecise fornite dal cliente, né di eventuali errori conseguenti (es. errata fatturazione del pedaggio).

Nel rapporto con il gestore del pedaggio, il cliente resta il responsabile dell'autodichiarazione e della conseguente attribuzione dei veicoli alle rispettive classi di emissioni, conformemente alle vigenti disposizioni di legge. Ciò significa che, in caso di errata fatturazione del pedaggio o di errata attribuzione alle classi di emissioni, il cliente sarà prima tenuto a contattare il gestore dei pedaggi che dovrà effettuare una correzione. Su richiesta, DKV è disponibile a fornire supporto al cliente.

Quando DKV sottopone a trattamento per le finalità sopra riportate dati e informazioni ("dati rilevanti per il pedaggio") che possono comprendere anche dati personali, DKV opera in qualità di titolare del trattamento ai sensi dell'articolo 4 paragrafo 7 GDPR. Il trattamento dei dati ha come finalità la prestazione dei servizi summenzionati al cliente e comprende anche i trattamenti dei dati necessari per analizzare i guasti, rilevare eventuali abusi o garantire la sicurezza IT. La base giuridica è l'articolo 6 paragrafo 1 periodo 1 lettera b e f GDPR.

Ulteriori informazioni sulla protezione dei dati, in particolare concernenti eventuali diritti della persona interessata, si trovano nelle avvertenze generali relative alla protezione dei dati di DKV, consultabili all'indirizzo [www.dkv-euroservice.com/datenschutz](http://www.dkv-euroservice.com/datenschutz).

## 5. Obbligo di informazione da parte del cliente, rettifica degli errori

Il cliente è tenuto a fornire tutte le informazioni richieste da DKV, necessarie per l'adempimento delle Condizioni e degli ordini singoli, e a comunicare a DKV immediatamente eventuali variazioni di queste informazioni.

Il cliente è tenuto in particolare a trasmettere tutti i dati e i documenti legati al veicolo richiesti da DKV nell'ambito della registrazione per la completezza e l'accuratezza dei dati messi a disposizione.

Qualora, nell'elaborazione di un ordine singolo, DKV riscontri che i dati del cliente relativamente a un veicolo differiscano dai dati già esistenti o dai documenti forniti del cliente, DKV ha il diritto di correggere gli errori e di utilizzare i dati corretti. Se mancano alcuni dati per un ordine singolo, DKV ha il diritto di integrarli tramite le informazioni in proprio possesso. DKV informerà il cliente nella conferma dell'ordine singolo in merito ai dati acquisiti. Qualora il cliente, in caso di correzione o integrazione ai sensi del presente paragrafo, non la contesti entro 2 settimane dal ricevimento della conferma dell'ordine, i dati si considerano corretti ai fini del rapporto tra DKV e il cliente.

## 6 Condizioni di utilizzo per le OBU

### 6.1 Installazione e montaggio

Il cliente è responsabile della corretta installazione delle OBU e ne sostiene tutti i costi. Al cliente vengono messe a disposizione istruzioni di installazione multilingue.

### 6.2 Utilizzo

Il cliente riceve l'OBU in custodia e la utilizza sotto la propria esclusiva responsabilità. L'OBU non può essere utilizzata da persone diverse dal cliente e dai suoi ausili di adempimento e di esecuzione, né per veicoli diversi da quelli indicati. L'OBU fisica deve essere conservata e maneggiata con cura.

Il cliente è responsabile del corretto funzionamento e di un utilizzo dell'OBU conforme al manuale d'istruzioni messi a disposizione, alle presenti Condizioni e alle CGC DKV. Un'OBU può essere installata e utilizzata solo nel veicolo del cliente per cui è registrata. DKV fornisce il servizio di riscossione di pedaggi solo per questa combinazione veicolo-cliente.

Un'OBU può e deve essere utilizzata solo nelle aree di pedaggio per le quali è stata registrata.

<sup>1</sup> Avvertenza: I pedaggi contengono una quota per l'inquinamento dell'aria. Tale quota dipende dalla classe di emissione e dalla classe di peso e, al di sopra del peso totale ammesso di 18 tonnellate, anche dal numero di assi. L'utente soggetto a pedaggio è tenuto ad associare ogni veicolo soggetto a pedaggio a una classe di emissione e a segnalargli al gestore del pedaggio mediante autodichiarazione (classi di emissione A, B, C, D, E, F e G).

DKV Euro Service GmbH + Co. KG | Balcke-Dürr-Allee 3 | D-40882 Ratingen | Tel. + 49 (0)2102 5518-0 | Fax + 49 (0)2102 5518-192 | [www.dkv-mobility.com](http://www.dkv-mobility.com)  
USt. ID-Nr. DE 119 375 450 | Sitz Ratingen | Amtsgericht Düsseldorf HRA 4053 | persönlich haftende Gesellschafterin Verwaltungsgesellschaft EGRIMA mbH | Sitz Ratingen  
Amtsgericht Düsseldorf HRB I703 | Geschäftsführung: Sebastian Klauke | Peter Meier | Jérôme Lejeune | Sven Mehringer | Markus Präuß



Per una corretta riscossione del pedaggio, il cliente deve mantenere l'OBU pronta al funzionamento quando si trova nelle aree di pedaggio registrate.

Il cliente deve assicurarsi che non siano attivi o in uso contemporaneamente più OBU di DKV o di altri fornitori. Eventuali doppie registrazioni e doppie fatturazioni saranno addebitate al cliente. Si precisa esplicitamente che, in tal caso, DKV è autorizzata a fatturare anche in questo caso. Se un gestore di pedaggio riscontra l'utilizzo simultaneo di più OBU, può disporre la disattivazione temporanea. In questi casi DKV informerà il cliente.

In caso di utilizzo delle OBU, per la riscossione del pedaggio devono essere utilizzate corsie appositamente contrassegnate. Non vi è emissione di una ricevuta come in caso di pagamento in contanti o con carta.

Il cliente è tenuto a verificare il funzionamento dell'OBU prima, durante e dopo ogni viaggio e a porre attenzione a eventuali segnali (acustici) emessi.

### 6.3 Proprietà delle OBU fisiche

Se al cliente viene fornita un'OBU fisica, essa rimane di proprietà esclusiva, non trasferibile e non pignorabile di DKV o del fornitore.

### 6.4 Personalizzazione delle OBU

In determinate aree di pedaggio, il cliente deve impostare sull'OBU prima di ogni viaggio il corretto numero di assi e il peso totale ammesso. Le aree di pedaggio interessate e il tipo di impostazione sono indicati nelle istruzioni per l'uso.

Il cliente è tenuto ad assicurarsi che i dati dell'utente (in particolare targa, stato di immatricolazione, classe di emissioni e classe del veicolo) siano memorizzati correttamente e integralmente nell'OBU e che coincidano con le effettive caratteristiche del veicolo. Qualora, all'atto di un controllo da parte di un esattore di pedaggi, si riscontrino incongruenze tra i dati memorizzati nell'OBU e l'utente effettivo, l'esattore di pedaggi si riserva ulteriori provvedimenti nei confronti del cliente. L'esattore dei pedaggi, in particolare, può sospendere la concessione di sconti o bloccare tutte le OBU del cliente.

Se il cliente apporta modifiche al veicolo, deve fare in modo che i dati personalizzati programmati nell'OBU vengano subito aggiornati, in particolare il cliente deve informare DKV in merito a queste modifiche ai sensi del punto 4.

Nel periodo in cui un'OBU si trova all'interno della rete stradale di un'area di pedaggio, non è possibile apportare modifiche ai parametri memorizzati nell'OBU se queste modifiche pregiudicano la corrispondenza tra i dati di ingresso e di uscita dalla rete stradale e la determinazione della corretta tariffa di pedaggio e degli sconti. Qualora venga comunque apportata una modifica mentre l'OBU si trova all'interno della rete di collegamenti di un'area di pedaggio, l'esattore dei pedaggi ha il diritto di addebitare la tariffa massima.

### 6.5 Mancato funzionamento di una OBU

In caso di mancato funzionamento, guasti o altri messaggi di errore (di seguito congiuntamente "mancato funzionamento") dell'OBU, il cliente è tenuto a metterne al corrente senza indugio DKV.

Il cliente deve sempre portare con sé un metodo di pagamento alternativo (ad es. un altro oggetto di legittimazione o una carta di credito) per l'eventualità di un mancato funzionamento. In caso di passaggio attraverso un casello senza barriere, nell'eventualità di un mancato funzionamento il cliente deve eseguire autonomamente il pagamento o il pagamento supplementare all'esattore dei pedaggi.

In caso di domande, ad esempio di natura tecnica, e reclami riguardanti l'OBU, il cliente può rivolgersi telefonicamente al servizio clienti ogni giorno 24 su 24.

### 6.6 Furto, perdita o smarrimento

L'eventuale furto, perdita o smarrimento di un'OBU devono essere immediatamente comunicati a DKV.

Anche il ritrovamento di un'OBU rubato, perso o smarrito deve essere comunicato immediatamente a DKV. L'OBU potrà essere riutilizzata solo previo esplicito consenso di DKV. Il consenso dipende dalla recuperabilità tecnica. In caso di irrecuperabilità, il cliente deve inviare l'OBU fisica immediatamente all'indirizzo indicato da DKV.

### 6.7 Blocco delle OBU

In presenza di una delle circostanze indicate nelle CGC di DKV in riferimento a "Divieto di utilizzo e blocco", DKV potrà bloccare provvisoriamente alcune o tutte le OBU del cliente, senza richiederne la restituzione. Nonostante il blocco temporaneo di alcune o di tutte le OBU, in questo caso il cliente dovrà continuare a pagare il corrispettivo per costo di gestione previsto al punto 8.1.



## 6.8 Ritiro di un'OBU da parte dell'esattore dei pedaggi

L'esattore dei pedaggi e altri soggetti autorizzati ai sensi della legislazione nazionale vigente hanno il diritto di ritirare un'OBU bloccata, in particolare se si cerca di utilizzare l'OBU in questione nella relativa area di pedaggio. Gli eventuali costi del ritiro di un'OBU sono a carico del cliente, in particolare le spese di ritiro messe in conto a DKV, nonché le spese di spedizione dell'OBU ritirata.

## 6.9 Sostituzione di un'OBU

DKV ha il diritto di sostituire in qualsiasi momento un'OBU in possesso del cliente con un'altra OBU. In tal caso, il cliente è tenuto a sostenere DKV in misura ragionevole e in particolare a spedire un'OBU fisica a un indirizzo indicato da DKV alla prima richiesta.

## 6.10 Consegna di un'OBU, restituzione

Al termine di un contratto singolo o in caso di richiesta di consegna da parte di DKV, il cliente deve inviare l'OBU fisica in questione immediatamente e anche se non richiesto, a proprie spese e proprio rischio, all'indirizzo indicato a tal fine da DKV.

Le app o eventuali altre applicazioni devono essere disinstallati dai dispositivi mobili. Se l'installazione è ad opera di DKV, il cliente è tenuto a collaborare, in particolare a garantire e mantenere la raggiungibilità elettronica dell'OBU per la disinstallazione.

Se un'OBU fisica, entro 6 (sei) settimane dalla richiesta di consegna di DKV o dal termine del contratto singolo, non viene restituita o registrata per un altro veicolo del cliente, DKV addebita per ciascuna OBU, in base al dispositivo, il canone previsto dall'elenco dei canoni di servizio in caso di mancata restituzione.

## 7. DKV BOX EUROPE

DKV BOX EUROPE è un dispositivo interoperabile per la rilevazione e la fatturazione automatica dei pedaggi.

### 7.1 Spedizione del dispositivo

DKV consegna DKV BOX EUROPE al cliente all'indirizzo di consegna indicato sul modulo d'ordine relativo a DKV BOX EUROPE. DKV riscuote oneri di personalizzazione e spedizione per l'archiviazione dei dati necessari e per l'attivazione e la spedizione di DKV BOX EUROPE.

### 7.2 Incremento, per inattività, del corrispettivo per costo di gestione

In deroga alla parte A del punto 9.1, in caso di inattività DKV riscuote a titolo di compensazione un incremento per inattività del corrispettivo per costo di gestione del DKV BOX EUROPE se, il giorno della fatturazione, per 90 giorni non sono state effettuate transazioni di pedaggio con questo DKV BOX EUROPE. Tale incremento per inattività del corrispettivo per costo di gestione non viene più applicato a partire dal giorno in cui si constata che con il DKV BOX EUROPE è stato generato nuovo fatturato.

### 7.3 Configurazione del servizio

Nel caso in cui il cliente aggiunga o storni un servizio di pedaggio sul DKV BOX EUROPE, sarà dovuta una commissione per configurazione del servizio come da elenco delle service fee.

### 7.4 Restituzione OBU

Il cliente che restituisce un DKV BOX EUROPE prima della scadenza di tre anni deve versare un corrispettivo per gestione in base all'elenco delle commissioni di servizio (onere per restituzione anticipata di DKV BOX EUROPE). Ciò non si applica se il dispositivo viene restituito per un motivo non imputabile al cliente.

### 7.5 Rapporto contrattuale del cliente con Toll4Europe GmbH

Ordinando il DKV BOX EUROPE, il cliente accetta i termini e le condizioni generali del fornitore Toll4Europe GmbH ("T4E") per l'utilizzo del suo sistema (di seguito "CGC T4E"). Le CGC di T4E sono disponibili sul sito web di DKV. Su richiesta, DKV è tenuta a fornire le CGC T4E al cliente in formato cartaceo. Eventuali controversie riguardanti le CGC T4E devono essere immediatamente risolte tra il fornitore e il cliente.

In ogni caso, i contratti singoli concernenti la DKV BOX EUROPE terminano automaticamente e senza ulteriori dichiarazioni al termine del rapporto contrattuale tra il cliente e il fornitore Toll4Europe GmbH.



## 7.6 Bulgaria, Germania, Belgio, Polonia e Svizzera

A integrazione del punto 3.1 delle condizioni generali di T4E e previa registrazione del cliente per i pedaggi in Bulgaria, Germania, Belgio, Polonia e Svizzera, con ogni utilizzo del sistema di riscossione pedaggio il cliente chiede a T4E di dedurre il pedaggio dovuto alla società di riscossione pedaggio. Il calcolo dell'ammontare del pedaggio, il controllo del pagamento e la successiva riscossione del pedaggio sono soggetti alle disposizioni del gestore e alle varie norme nazionali.

T4E versa il pedaggio al gestore corrispondente per conto del cliente. Il cliente deve rispettare il diritto al pagamento anticipato (art. 669 BGB-Codice Civile tedesco) o di indennizzo spese (art. 670 BGB). Verso il cliente la DKV ha la facoltà di far valere il diritto al pagamento anticipato risultante dal rapporto di mandato (art. 669 BGB) o di indennizzo spese (§ 670 BGB) del fornitore verso il cliente per un ammontare pari al valore nominale del pedaggio più l'IVA applicabile. DKV calcola quanto dovuto su base continuativa o per periodi di tempo. Di norma, gli importi dovuti a pagamento del pedaggio vengono fatturati settimanalmente; DKV può tuttavia prevedere una frequenza di fatturazione diversa, in particolare semestrale o mensile. Gli importi dovuti sono riportati negli estratti conto allegati alle fatture DKV, in base al tipo di credito e secondo il corrispondente elenco dei pedaggi. I singoli viaggi non sono elencati.

## 8 Mancato funzionamento dei sistemi

Il funzionamento della tecnologia di riscossione dei pedaggi del fornitore non è di competenza di DKV. In caso di problemi tecnici della tecnologia di riscossione dei pedaggi del fornitore, DKV assisterà il cliente in misura ragionevole. In tal caso, tuttavia, il cliente non può avanzare alcuna pretesa nei confronti di DKV.

## 9 Pagamento, fatturazione e reclami

### 9.1 Corrispettivo per costo di gestione centrale DKV BOX EUROPE, corrispettivo per servizio accessorio al pedaggio

Per ciascun DKV BOX EUROPE, DKV riscuote un corrispettivo mensile per costo di gestione centrale calcolato secondo l'elenco delle commissioni di servizio (elenco delle Service Fee). Questo corrispettivo per costo di gestione centrale, che DKV fattura per la messa a disposizione e la gestione remota del DKV BOX EUROPE, è un canone forfettario. Il DKV BOX EUROPE stesso viene ceduto al cliente a titolo gratuito. Il corrispettivo mensile per costo di gestione centrale nonché i pedaggi autostradali e i canoni per l'utilizzo di parcheggi, tunnel, traghetti e ponti registrati e dovuti mediante il DKV BOX EUROPE vengono conteggiati nella fattura DKV con un ulteriore supplemento e con un corrispettivo per servizio accessorio al pedaggio dell'ammontare fatturato al cliente dopo deduzione dello sconto, più le commissioni delle società autostradali, conformemente all'elenco delle Service Fee di volta in volta vigente. Il corrispettivo per costo di gestione centrale e il corrispettivo per servizio accessorio al pedaggio vengono calcolati in base all'elenco delle Service Fee messo a disposizione del cliente. Con la restituzione del DKV BOX EUROPE a DKV decade la fatturazione del corrispettivo per costo di gestione centrale. Su richiesta, DKV mette in qualsiasi momento l'elenco delle Service Fee a disposizione del cliente.

### 9.2 Modifiche dell'elenco delle commissioni di servizio (elenco delle service fee)

DKV ha il diritto di modificare l'elenco dei canoni di servizio conformemente alle disposizioni delle CGC DKV.

### 9.3 Sconti / Riduzioni

Qualora i fornitori concedano sconti o riduzioni al cliente, DKV li trasferisce al cliente conformemente alle disposizioni di legge vigenti a livello locale, eventualmente indicandoli in fattura.

Se il cliente si avvale degli sconti per il cliente finale, autorizza DKV ad accettare gli sconti nei confronti del fornitore.

Il cliente incarica DKV dell'iscrizione a programmi di sconto gratuiti e volontari. L'autorizzazione o l'incarico di iscrizione a programmi di sconti non costituisce un diritto alla concessione di un determinato sconto nei confronti di DKV e/o del fornitore. Le comunicazioni sui programmi di sconto sono a titolo informativo e non comportano alcuna garanzia. Si applicano esclusivamente le disposizioni delle società che gestiscono il servizio.

### 9.4 Fatturazione

DKV fornisce al cliente una fattura (fattura DKV) e i ticket di viaggio relativi alle transazioni di pedaggio, nella misura in cui il fornitore metta a disposizione di DKV tali informazioni o documenti.



## 10 Reclami

Il cliente è tenuto a verificare le fatture emesse nell'ambito delle Condizioni non appena le riceve. Eventuali reclami od obiezioni in relazione a tali fatture devono essere fatti valere ai sensi delle disposizioni del-le CGC DKV.

## 11 Responsabilità del cliente

### 11.1 Responsabilità generale

Il cliente è responsabile dell'uso non conforme al contratto o improprio dell'OBU, nonché dei relativi pedaggi registrati e dovuti, a meno che egli e l'utente autorizzato del veicolo in cui era installata l'OBU abbiano preso ogni ragionevole precauzione contro l'uso non conforme o improprio del dispositivo; in tal caso, il cliente è tenuto a fornirne prova. Il cliente è responsabile per eventuali violazioni dell'obbligo di diligenza da parte delle persone a cui concede l'OBU.

L'utilizzo non autorizzato di un'OBU può essere perseguito penalmente.

### 11.2 Responsabilità aggiuntiva per le OBU fisiche

Il cliente è responsabile di eventuali danneggiamenti delle OBU dovuti a un uso improprio e/o non conforme al contratto. Sono vietate in particolare l'apertura di un dispositivo, la rimozione di una batteria e la copia dei dati memorizzati.

Il cliente è responsabile dei danni riscontrati su un'OBU restituita che vadano oltre, in misura non tra-scurabile, al normale grado di usura, nonché per la perdita di un'OBU. Il valore dell'OBU corrisponde all'importo indicato nell'elenco dei canoni di servizio in caso di mancata restituzione del dispositivo, importo che DKV può richiedere regolarmente come risarcimento danni. DKV ha il diritto di dimostrare che l'entità del danno è maggiore, il cliente ha il diritto di dimostrare che l'entità del danno è minore. Eventuali altri diritti legali al risarcimento danni rimangono inalterati da questa disposizione.

## 12 Protezione dei dati

### 12.1 Disposizioni generali

DKV raccoglie e tratta dati personali nell'ambito delle Condizioni in qualità di responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 4 n. 7 dell'RGPD. Il trattamento dei dati avviene allo scopo dell'elaborazione di pagamenti dei pedaggi, compresa l'eventuale registrazione del cliente ai sistemi dei fornitori e la successiva fatturazione di questi servizi.

Ciò comprende anche il trattamento dei dati a fini della verifica della correttezza delle informazioni (controlli a campione), della determinazione e del perseguimento degli abusi (cfr. artt. 23–25, art. 27 della direttiva 2019/520 in combinato disposto con la legge esecutiva nazionale), dell'analisi dei guasti e della qualità e della garanzia della sicurezza informatica. Senza il trattamento dei dati non sarebbe possibile conseguire gli scopi sopra indicati. La base giuridica per tale trattamento dei dati è costituita dall'art. 6 cpv. 1 p. 1 let. b RGPD, purché il trattamento dei dati serva all'adempimento di rapporti contrattuali. Nell'ambito della verifica della correttezza delle informazioni e del rilevamento e perseguimento di eventuali abusi, la base giuridica è costituita dall'art. 6 cpv. 1 let. c RGPD (adempimento di obblighi di legge). Inoltre, abbiamo interessi legittimi all'elaborazione dei dati per i suddetti scopi di fornitura e gestione dei pagamenti dei pedaggi secondo l'art. 6 cpv. 1 p. 1 let. f RGPD. DKV elabora inoltre i dati anche ai fini dello sviluppo continuo dei suoi servizi e prestazioni e della ricerche di mercato e dei sondaggi d'opinione, che rappresentano interessi legittimi di DKV ai sensi dell'art. 6 cpv. 1 p. 1 let. f RGPD.

Nell'ambito degli scopi sopra indicati, DKV trasmette i dati in particolare ad aziende e fornitori legati a DKV ai sensi dell'art. 15 della Legge tedesca sulle società per azioni (AktG). Per ulteriori informazioni, in particolare per quanto riguarda l'esistenza di diritti dell'interessato, si fa riferimento all'informativa sulla privacy di DKV disponibile all'indirizzo [www.dkv-euroservice.com/datenschutz](http://www.dkv-euroservice.com/datenschutz).

### 12.2 Rilevamento differito del pedaggio

La fornitura dei dati del Cliente per il rilevamento differito dei pedaggi mediante la cosiddetta procedura di rilevamento differito avviene nell'ambito della fornitura di servizi da parte di DKV al cliente (cfr. punto 3.3). La base giuridica è l'articolo 6 paragrafo 1 lettera b GDPR.

### 12.3 Mancato pagamento del pedaggio

In caso di mancato pagamento del pedaggio, si fa presente che la DKV – indipendentemente dalla norma di cui al punto 3.3 – in base alle disposizioni di legge e/o alle prescrizioni delle autorità dei rispettivi Stati membri può essere tenuta a fornire i dati alle società di gestione del pedaggio ai fini della successiva riscossione. La base giuridica di tale fornitura dei dati è costituita dall'art. 6 cpv. 1 let. c RGPD.



### **13 Durata, risoluzione e applicabilità del diritto tedesco**

#### **13.1 Durata**

Le Condizioni vengono stipulate a tempo indeterminato. Lo stesso vale per i contratti singoli sorti in virtù di un ordine.

#### **13.2 Recesso/Risoluzione**

Ciascuna delle parti può recedere dalle Condizioni e da ciascun contratto singolo in conformità alle CGC DKV.

Le Condizioni e i contratti singoli terminano al più tardi alla conclusione del rapporto commerciale tra DKV e il cliente, i contratti singoli inoltre al più tardi alla risoluzione delle Condizioni. Non è necessaria una dichiarazione separata.

Cessato il singolo contratto, il cliente non è più autorizzato a utilizzare l'OBU. Valgono le norme di cui al punto 5.10. In caso di utilizzo illecito dell'OBU dopo la cessazione del singolo contratto, DKV sarà tenuta a far valere il corrispettivo per costo di gestione e i canoni degli apparecchi (in particolare per OBU non restituite) e il pedaggio dovuto ai sensi del punto 8.1. L'accettazione dei corrispettivi dovuti non è da intendersi come proroga o nuova stipulazione di un singolo contratto.

#### **13.3 Applicabilità del diritto Tedesco**

Il diritto tedesco si applica anche qualora preveda deroghe rispetto alle CGC DKV. Foro competente per tutte le controversie derivanti dalla presente condizione o ad essa relative e ai singoli contratti stipulati in base ad essa, anche dopo la cessazione del medesimo, è Düsseldorf.

## **PARTE B – NORME SPECIALI PER SINGOLE AREE DI PEDAGGIO**

### **14 Norme speciali per l'area di pedaggio Austria**

#### **14.1 Dichiarazione del veicolo**

DKV fornisce al cliente una dichiarazione del veicolo. Per l'utilizzo delle OBU nell'area di pedaggio Austria, il cliente è tenuto a portare con sé la cosiddetta dichiarazione del veicolo in formato PDF o cartaceo e, su richiesta dell'esattore dei pedaggi o degli organi di vigilanza dei pedaggi, a presentarla unitamente a eventuali documenti che consentano la verifica dell'appartenenza a una classe di emissioni EURO per un gruppo tariffario.

Il cliente è tenuto, prima di utilizzare le strade dell'area di pedaggio Austria, a verificare che la targa presente sul veicolo, il Paese di immatricolazione e il numero dell'apparecchiatura di bordo indicato sull'OBU (OBU ID) coincidano con i dati riportati sulla dichiarazione del veicolo. Qualora i dati riportati sulla dichiarazione del veicolo non coincidano, l'OBU non può essere utilizzata per il pagamento dei pedaggi.

#### **14.2 Utilizzo delle GO Box locali in caso di malfunzionamento dell'OBU**

Nel caso in cui nell'area di pedaggio Austria non sia possibile o non sia stato possibile pagare i pedaggi con l'OBU (ad es. OBU bloccata o mancata corrispondenza dei dati della dichiarazione veicolo ai sensi del punto 13.1) o nel caso in cui si verifichi un malfunzionamento dell'OBU, il cliente deve utilizzare le GO Box austriache. Esse possono essere acquistate presso qualsiasi punto vendita GO.

In caso di utilizzo delle GO Box locali, il cliente deve assicurarsi di corrispondere tutti i pedaggi dovuti.

### **15 Norme speciali per l'area di pedaggio Francia**

#### **15.1 Concessione di sconti**

L'OBU consente di partecipare a programmi di sconti degli esattori di pedaggi francesi nell'ambito delle loro specifiche condizioni commerciali, con l'eccezione dell'operatore ALIS. Utilizzando un'OBU indipendente dalla targa, la partecipazione a programmi di sconto nell'area di pedaggio Francia è esclusa.

Gli esattori di pedaggi francesi determinano se e a quali condizioni concedere gli sconti. Gli esattori di pedaggi possono modificare in qualsiasi momento i regolamenti riguardanti gli sconti. DKV informerà il cliente in merito a eventuali sconti concessi dagli esattori di pedaggi.



Si distingue tra programmi di sconto con e senza possibilità di scelta. Nei programmi di sconto con possibilità di scelta, il cliente può scegliere se intende partecipare al programma. Se il cliente opta per un programma di sconti, riceve sconti sul pedaggio e può dover pagare all'esattore un canone per l'utilizzo del programma di sconti. DKV comunica all'esattore dei pedaggi in questione la scelta del cliente, per la cui accettazione da parte dell'esattore DKV non fornisce alcuna garanzia. Il cliente può modificare la sua scelta in merito alle offerte di sconto. L'applicazione della modifica da parte di DKV avviene alla fatturazione successiva.

I programmi di sconto senza possibilità di scelta sono vincolanti per il cliente e devono essere da egli accettati. Anche per questi programmi di sconto, l'esattore dei pedaggi può addebitare un canone.

La sostituzione del dispositivo, una nuova registrazione del pedaggio, una nuova iscrizione a un programma di sconti e la modifica di un programma di sconti in corso comportano una modifica del nu-mero di calcolo (PAN) e di conseguenza un nuovo calcolo degli sconti.

## **15.2 Particolarità della fatturazione, pagamenti anticipati**

I pedaggi dovuti per l'area di pedaggio Francia vengono fatturati mensilmente. A tal fine, DKV addebita le transazioni di pedaggio registrate fino al 15 o all'ultimo giorno del mese non ancora valorizzate e fatturate da parte dell'esattore dei pedaggi come pagamenti anticipati. La fatturazione mensile avviene, dopo la valorizzazione e l'applicazione degli sconti alle transazioni di pedaggio effettuate nel mese precedente, il 15 del mese successivo previa detrazione dei pagamenti anticipati addebitati nel mese precedente.

## **16. Norme speciali per l'area di pedaggio Spagna**

Con la registrazione per l'area di pedaggio Spagna, il cliente autorizza DKV a iscrivere il cliente ai programmi di sconto offerti dagli esattori di pedaggi spagnoli. L'autorizzazione comprende la concessione di sub-autorizzazioni ai fornitori nella misura in cui siano necessarie per espletare l'iscrizione.

## **17. Norme speciali per l'area di pedaggio Italia**

Il Cliente è tenuto a rispettare le condizioni di utilizzo del rispettivo esattore per l'area di pedaggio Italia. Le condizioni di utilizzo possono essere consultate sul sito web DKV, a condizione che il gestore del pedaggio le abbia preventivamente messe a disposizione di DKV.

## **18. Norme particolari per la Bulgaria**

### **18.1 Utilizzo del pass di percorso in caso di malfunzionamento dell'OBU**

In caso di mancato funzionamento o di blocco di un'OBU, il cliente è tenuto ad acquistare un pass di percorso sulla piattaforma online del gestore bulgaro dei servizi di pedaggio ITS all'indirizzo <https://tollpass.bg/>, che dia al cliente il diritto di utilizzare la rete stradale soggetta a pedaggio.

### **18.2 Sconti**

Per l'utilizzo delle strade soggette a pedaggio in Bulgaria con veicoli oltre 3,5 tonnellate che impieghino esclusivamente un carburante alternativo, il gestore del pedaggio concede al cliente uno sconto pari al 50 per cento dall'ammontare stabilito nell'ultimo elenco delle tariffe di pedaggio del gestore per il tipo di veicolo in questione e per la classe di emissione EURO VI, EEV.

La richiesta di sconto e la richiesta di rimborso è disponibile solo in bulgaro e deve essere compilata in bulgaro; deve essere inoltrata direttamente al gestore del pedaggio dal cliente o da un suo rappresentante, al più tardi 10 giorni dopo il mese per il quale il cliente intende beneficiare dello sconto, insieme all'attestazione dell'utilizzo della rete stradale soggetta a pedaggio.

## **19. Norme particolari per l'Ungheria**

### **19.1 Chiarimento relativo ai parametri obbligatori e rilevanti per la registrazione**

Il cliente è in particolare tenuto, a chiarimento degli impegni ai sensi del punto 4, a comunicare a DKV anche il modello del veicolo (costruttore) e l'anno di fabbricazione per la registrazione presso il gestore del pedaggio.



## 19.2 Esclusione di doppie registrazioni

Non è ammessa la doppia registrazione di un veicolo. (Identificazione tramite il numero di targa). Prima di poter prenotare un servizio pedaggio in Ungheria per il proprio veicolo secondo il presente contratto, il cliente si deve assicurare che venga disattivata qualsiasi registrazione già presente e relativa a un veicolo/numero di targa associato a un'altra OBU (OBU diversa da un OBU T4E) presente nel sistema di pedaggio ungherese. Se la disattivazione non viene eseguita, non sarà possibile procedere alla registrazione e non sarà possibile utilizzare il servizio pedaggio per il veicolo.

## 20. Norme particolari per il settore di pedaggio Svizzera

### 20.1 Chiarimento relativo ai parametri obbligatori e rilevanti per la registrazione

Il cliente è in particolare tenuto, a chiarimento degli impegni ai sensi dell'articolo 4, a comunicare a DKV il peso a pieno carico corretto della motrice, il peso a pieno carico del complesso veicolare, la classe di emissioni inquinanti, la targa del veicolo, l'identificativo del paese conformemente alla carta di circolazione (DIRETTIVA 1999/37/CE DEL CONSIGLIO). Il cliente dovrà comunicare immediatamente a DKV eventuali modifiche di questi dati.

### 20.2 Dichiarazione del rimorchio

Il cliente è inoltre tenuto a mettere a disposizione di DKV i seguenti dati obbligatori per la registrazione: Peso a vuoto della motrice (G, Unladen weight), numero di assi della motrice, tipo di rimorchio, peso del rimorchio (max. ammesso), numero di assi del rimorchio. DKV informa il cliente in merito alla corretta dichiarazione del rimorchio con i dati sul peso e la procedura da seguire in caso di guasto conformemente al regolamento 15-02-03 dell'Amministrazione federale delle dogane (AFD). Prima di utilizzare l'OBU il cliente deve inserire il numero di assi del rimorchio nell'interfaccia utente attraverso il menu dell'OBU. In caso di variazione del peso a pieno carico del rimorchio, prima o durante il viaggio nel settore di pedaggio Svizzera il cliente è tenuto a inserire il nuovo peso a pieno carico attraverso l'interfaccia utente dell'OBU.

### 20.3 Decisione di tassazione

Per la Svizzera le decisioni vengono generate sotto forma di decisione di tassazione per ogni cliente e per ogni viaggio soggetto a pedaggio. DKV inoltrerà queste decisioni di tassazione al cliente.

## 21. Norme particolari per i ponti scandinavi

### 21.1 Norme particolari per l'installazione e l'uso dell'OBU

Norme particolari per l'installazione e l'uso dell'OBU

Il cliente deve garantire l'installazione di un'OBU con software versione GoMa 6.4 o superiore ed è tenuto a circolare sulle corsie dei ponti scandinavi a pedaggio specificamente contrassegnate per il pagamento del pedaggio tramite OBU.

### 21.2 Sconti

L'OBU consente di utilizzare i programmi di sconto dei gestori sui ponti scandinavi a pedaggio tramite T4E, sulla base delle condizioni del gestore.

Per ottenere gli sconti, il cliente è tenuto a dimostrare in fase di registrazione che il veicolo soddisfa le condizioni previste per lo sconto.

Le condizioni applicabili in ciascun caso derivano da:

- [https://osbcmsprd.azureedge.net/download/8573\\_Bropas\\_Business\\_UK2.pdf](https://osbcmsprd.azureedge.net/download/8573_Bropas_Business_UK2.pdf) per il ponte Öresund e
- <https://storebaelt.dk/media/b3rgso0f/2105-sb-eng-vilkaar-og-betingelser-sb-erhverv-2021-01.pdf> per il ponte Storebaelt.

## 22. Norme particolari per la Slovacchia

### 22.1 Registrazione del veicolo

Un cliente con sede in Slovacchia è tenuto, durante la registrazione, a fornire a DKV il numero IČO (numero di identificazione della società). Un cliente internazionale deve fornire il numero di partita IVA a DKV durante la registrazione.



## 22.2 Prenotazione forfettaria di 650 km

Il gestore del pedaggio è autorizzato a fatturare a T4E un pedaggio forfettario corrispondente alla distanza di 650 km, se i dati di percorso trasmessi sono incompleti e se non è possibile accertare la tratta effettivamente soggetta al pagamento del pedaggio. Se, in questo contesto, il cliente ha utilizzato la OBU in modo scorretto o se la trasmissione incompleta dei dati del percorso è dovuta ad un altro comportamento scorretto da parte del cliente, i costi della prenotazione forfettaria saranno addebitati al cliente per conto di DKV. In alternativa, le autorità slovacche competenti potranno richiedere questi importi forfettari direttamente al cliente.

## 22.3 Obblighi di registrazione e comunicazione in caso di interruzione del servizio

In caso di guasti che comportano un'interruzione dei servizi (di pedaggio) di DKV o dei suoi fornitori, della durata superiore a ventiquattro (24) ore, il cliente è tenuto a notificare immediatamente il veicolo soggetto a pedaggio all'esattore del pedaggio o presso un altro ente autorizzato a fornire tale servizio, in ogni caso entro due giorni di calendario, e a versare direttamente il pedaggio. Al verificarsi di un guasto di questo tipo, DKV informerà immediatamente il cliente.

Se il cliente con una OBU non funzionante effettua un viaggio all'interno di un'area soggetta a pedaggio verso un centro in cui l'OBU verrà sostituita, dovrà informare preventivamente DKV segnalando il percorso previsto. DKV informerà il gestore del pedaggio che il cliente intende percorrere tale tratta; il tragitto soggetto a pedaggio potrà così essere fatturato evitando possibili multe dovute al mancato pagamento del pedaggio. DKV fa notare che, in questi casi, il gestore del pedaggio deciderà se consentire l'utilizzo della strada anche senza OBU funzionante. DKV inoltrerà al cliente eventuali comunicazioni in merito.

## 22.4 Sconti

Lo sconto viene concesso se i chilometri percorsi dal veicolo soggetto a pedaggio sulla rete stradale a pedaggio superano un determinato chilometraggio nel corso di un anno solare, calcolando cumulativamente i chilometri a partire dal 1° gennaio. Per maggiori informazioni sugli sconti, è possibile consultare la homepage del gestore del pedaggio (<https://www.emyto.sk/de/etoll/toll-rates-and-discounts>). Lo sconto viene concesso sotto forma di riduzione percentuale sulla tariffa corrente. Per i chilometri percorsi dall'inizio dell'anno fino al superamento del chilometraggio stabilito viene concesso uno sconto a tantum retroattivo, conteggiato con un accredito apposito sull'ammontare totale dei pedaggi fatturati per il periodo di fatturazione in cui è sorto il diritto allo sconto. Non è necessario richiedere lo sconto.

## 23. Norme particolari per la Polonia

### 23.1 Norme particolari per l'installazione e l'utilizzo dell'OBU

Il cliente è tenuto a eseguire senza indugio gli aggiornamenti software disponibili sull'OBU installata e personalizzata e quindi a mantenere sempre aggiornato il software dell'OBU. Il servizio può essere utilizzato solo se il software dell'OBU è aggiornato.

### 23.2 Informazioni da fornire ai conducenti

Il cliente deve segnalare ai propri conducenti che il gestore del pedaggio polacco fornisce informazioni in merito ai diritti degli interessati conformemente all'art. 14 GDPR al link seguente: <https://etoll.gov.pl/en/other-documents/the-nra-head-privacy-notice/>

### 23.3 Dati registrati e conservati

Sono registrati dal cliente o per il cliente nell'applicazione Internet o nell'API di T4E in particolare i dati seguenti, che vengono conservati da T4E sulle OBU assegnate al cliente: numero di targa del veicolo, peso a pieno carico ammissibile e categoria di emissioni EURO del veicolo. Il cliente conferma che questi dati sono identici a quelli contenuti nei documenti presentati.

### 23.4 Sanzioni amministrative

Il proprietario, detentore o conducente di un veicolo è responsabile del pagamento delle sanzioni amministrative comminate dagli organi di controllo per le infrazioni alle leggi vigenti. Le summenzionate infrazioni comprendono, in particolare: assenza di OBU nel veicolo, installazione impropria di un'OBU o uso improprio di un'OBU nel veicolo, differenze tra i dati del veicolo registrati nell'OBU e i parametri effettivi del veicolo. Il cliente può prendere visione delle singole infrazioni al seguente link: [Controllo del traffico stradale e infrazioni \(etoll.gov.pl\)](https://etoll.gov.pl).

## 24. Norme speciali per l'area di pedaggio Slovenia

### 24.1 Registrazione

Durante la registrazione un cliente è tenuto a fornire i seguenti parametri del veicolo:



- classe di emissione Euro (V.9)
- numero di assi della motrice
- peso lordo del veicolo (F.1) (o F.2 se presente)
- caratteristiche del motore

I parametri per la registrazione e i parametri per un determinato viaggio possono essere diversi. Ad esempio, il numero di assi durante la registrazione può essere riferito solamente agli assi della motrice; il numero di assi rilevante per la tariffa di pedaggio in Slovenia è invece quello dell'intero veicolo ed è pertanto quello che deve essere selezionato sul DKV BOX EUROPE per ogni viaggio. Eventuali danni dovuti all'erronea indicazione dei suddetti parametri del veicolo, ad esempio in caso di richiesta di rimborso del pedaggio o per una procedura amministrativa, sono a carico del cliente e DKV è autorizzata a fatturarli.

#### 24.2 Fornitura di dati

In determinate circostanze (in particolare in caso di violazioni del pedaggio), DKV può essere tenuta a mettere a disposizione i dati dell'utente EETS, compresi i dati del proprietario o del detentore del diritto di utilizzare il veicolo con cui è stata commessa un'infrazione. Il cliente è pertanto tenuto a trasmettere a DKV i dati richiesti entro tre giorni di calendario. In questo caso, DKV informerà il cliente della data e del contenuto della richiesta del gestore del pedaggio. Per la protezione dei dati, si veda il punto 12.

#### 24.3 Correttezza dei dati

Il cliente è tenuto a fornire i dati seguenti in maniera corretta e completa per l'inserimento nel DKV BOX EUROPE e la personalizzazione del dispositivo:

- numero di targa del veicolo e paese di immatricolazione
- numero di assi
- classe di emissione EURO

Il cliente deve presentare anche i documenti seguenti. Tale documentazione deve includere almeno il numero di targa ufficiale e il paese di immatricolazione del veicolo, il numero di assi della motrice e la classe di emissione EURO del veicolo.

Il gestore del pedaggio sloveno si riserva il diritto di effettuare controlli casuali della classe di emissioni EURO e di richiedere dati a tale scopo. Su questa base, il cliente è tenuto a fornire a DKV, su richiesta, i dati e i documenti entro tre giorni di calendario dalla richiesta. Se i dati e i documenti richiesti non vengono forniti entro i tempi previsti, per le transazioni di pedaggio del cliente per le quali sono stati richiesti i dati e i documenti il gestore del pedaggio potrà applicare la classe di emissione EURO 0 per 90 giorni. Qualora il cliente non fornisca i dati e i documenti in tempo utile dopo la richiesta, gli importi aggiuntivi saranno a carico del cliente e DKV sarà autorizzata a fatturare al cliente.

Se il cliente dovesse riscontrare la presenza di dati errati, sarà tenuto a informare immediatamente DKV. Eventuali importi aggiuntivi dovuti alla presenza di dati errati saranno a carico del cliente e DKV sarà autorizzata a fatturare al cliente.

#### 24.4 Blocco e richiamo

In caso di richiamo di OBU da parte di DKV, il cliente è tenuto a ottemperare immediatamente alle richieste di DKV. In determinate circostanze, il gestore del pedaggio può imporre a DKV di disattivare le OBU. In tal caso DKV informerà immediatamente il cliente.

#### 24.5 Rimborsi

Tutti i reclami di clienti che comportano richieste di rimborso devono pervenire a DKV entro 60 giorni di calendario dall'utilizzo del servizio.

#### 24.6 Reclami

Tutti i reclami dei clienti pervenuti a DKV oltre 10 mesi dopo l'evento rilevante saranno considerati privi di motivazione sin dall'inizio. Restano salve scadenze più brevi secondo il diritto nazionale.

06/2025